

# FOGLIO FEDERALE

Anno XXXVII

Berna, 1° aprile 1954.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—; semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali. — S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

*Termine d'opposizione: 30 giugno 1954*

## LEGGE FEDERALE

concernente

### la protezione dell'emblema e del nome dell'Organizzazione mondiale della sanità

(Del 25 marzo 1954)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

viste le raccomandazioni contenute nella risoluzione del 17 luglio 1948 adottata dalla prima assemblea mondiale della sanità;  
visti gli articoli 64 e 64 bis della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1953,

*decreta :*

Art. 1

<sup>1</sup> L'uso dell'emblema e del nome dell'Organizzazione mondiale della sanità oppure di ogni altro segno o denominazione che potesse far sorgere confusione è vietato, eccetto che sia autorizzato dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità.

<sup>2</sup> L'emblema dell'Organizzazione mondiale della sanità è costituito dall'emblema delle Nazioni Unite, partito dal caduceo (bastone di Esculapio con serpe); l'emblema delle Nazioni Unite è descritto come segue:

Una carta del mondo in proiezione azimutale equidistante, con il polo nord al centro, circondata da una corona di rami d'olivo sti-

lizzati e incrociati. La proiezione raggiunge il sessantesimo grado di latitudine nord e comprende 5 cerchi concentrici.

#### Art. 2

Il divieto previsto nell'articolo 1 si estende parimente all'uso delle iniziali dell'Organizzazione mondiale della sanità in una delle lingue ufficiali svizzere e in inglese, cioè

- OMS (Organisation mondiale de la santé,  
Organizzazione mondiale della sanità);
- WGO (Weltgesundheitsorganisation);
- WHO (World Health Organization).

#### Art. 3

<sup>1</sup> Le ditte il cui uso è vietato secondo le disposizioni della presente legge non possono essere iscritte nel registro di commercio.

<sup>2</sup> Del pari, non possono essere depositati i marchi di fabbrica e di commercio, i disegni e modelli industriali contrari alla presente legge.

#### Art. 4

Chi ha fatto uso di segni o denominazioni previsti dalla presente legge, prima del 17 luglio 1948, può continuare a usarli purchè non ne derivi alcun pregiudizio all'Organizzazione mondiale della sanità.

#### Art. 5

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge, usa l'emblema, il nome o le iniziali dell'Organizzazione mondiale della sanità o qualsiasi altro segno o denominazione che potesse far sorgere confusione,

chiunque, in particolare, li appone sopra insegne, annunci, prospetti o carte commerciali,

o li appone sopra merci o loro imballaggi, oppure vende, mette in vendita o mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate,

è punito con la detenzione o con la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi o se il colpevole ha agito per negligenza, il giudice pronuncia l'arresto oppure la multa fino a mille franchi.

<sup>2</sup> Ai reati previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero; sono inoltre riservate le norme più severe contenute nelle disposizioni speciali di detto codice.

#### Art. 6

<sup>1</sup> Se i reati previsti nell'articolo 5 sono commessi nell'azienda di una persona giuridica, le sanzioni penali si applicano ai direttori, pro-

curatori, amministratori, membri dell'ufficio di revisione o liquidatori che se ne sono resi colpevoli.

<sup>2</sup> Se questi reati sono commessi nell'azienda di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una società a garanzia limitata, le sanzioni penali si applicano ai soci, direttori, procuratori o liquidatori che se ne sono resi colpevoli.

<sup>3</sup> La persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe.

#### Art. 7

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

#### Art. 8

<sup>1</sup> L'autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in particolare, essa può ordinare il sequestro delle merci e degli imballaggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge.

<sup>2</sup> Anche quando non può essere perseguita o condannata una persona determinata, il giudice ordina la rimozione dei segni illegali, la confisca e la vendita oppure la distruzione degli strumenti e apparecchi che servono esclusivamente all'apposizione di tali segni.

<sup>3</sup> Eseguita la rimozione di tali segni, le merci e gl'imballaggi sequestrati sono restituiti al loro proprietario, verso pagamento della eventuale multa e delle spese.

#### Art. 9

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: **Barrelet.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: **Henri Perret.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

## Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 marzo 1954.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: *1<sup>o</sup> aprile 1954.*

Termine d'opposizione: *30 giugno 1954.*

---

*Termine d'opposizione: 30 giugno 1954*

## **LEGGE FEDERALE**

concernente

### **la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa**

(Del 25 marzo 1954)

#### **L'ASSEMBLEA FEDERALE**

DELLA

#### **CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

viste le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;

visti gli articoli 64 e 64 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1953,

*decreta:*

#### **Art. 1**

L'emblema della Croce Rossa su fondo bianco e le parole « Croce Rossa » o « Croce di Ginevra » non possono, eccettuati i casi previsti negli articoli seguenti, essere usati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per contrassegnare il personale e il materiale protetti

- a. dalla convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- b. dalla convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare,

vale a dire le formazioni, i trasporti, gli stabilimenti sanitari del servizio sanitario dell'esercito, compreso il servizio sanitario volontario della Croce Rossa svizzera, nonchè i cappellani aggregati alle forze armate.

#### **Art. 2**

L'emblema della Croce Rossa su fondo bianco potrà essere usato, con l'autorizzazione del Consiglio federale o delle autorità od organizzazioni da esso designate, per contrassegnare in tempo di guerra il personale e il materiale protetti dalla convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, vale a dire il personale, gli stabilimenti e il materiale degli ospedali civili, nonchè i trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere.

## Art. 3

L'emblema della Croce Rossa su fondo bianco può essere usato per contrassegnare in tempo di guerra le zone e località sanitarie riservate esclusivamente ai feriti e ai malati e istituite conformemente all'articolo 23 della convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e all'articolo 14 della convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra.

## Art. 4

<sup>1</sup> La Croce Rossa svizzera può in ogni tempo far uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa per le sue attività conformi ai principi enunciati dalle conferenze internazionali della Croce Rossa e alla legislazione federale. In tempo di guerra, le condizioni per l'uso dell'emblema devono essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione delle convenzioni di Ginevra; l'emblema avrà dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su bracciali o su tetti.

<sup>2</sup> La Croce Rossa svizzera stabilisce in un regolamento le condizioni concernenti l'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa previsto nel primo capoverso. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> È riservato il caso dei soccorsi sanitari volontari della Croce rossa previsto nell'articolo 1.

## Art. 5

Le Organizzazioni internazionali della Croce Rossa, segnatamente il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Lega delle società della Croce Rossa, come pure il loro personale debitamente legittimato, sono autorizzati a far uso in ogni tempo dell'emblema e del nome della Croce Rossa.

## Art. 6

In via eccezionale e con l'autorizzazione esplicita della Croce Rossa svizzera, potrà essere fatto uso in tempo di pace dell'emblema della Croce Rossa su fondo bianco per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di soccorso riservati esclusivamente a prestare cure gratuite a feriti e a malati.

## Art. 7

<sup>1</sup> Le ditte il cui uso è vietato secondo le disposizioni della presente legge non possono essere iscritte nel registro di commercio.

<sup>2</sup> Del pari, non possono essere depositati i marchi di fabbrica e di commercio, i disegni e modelli industriali contrari alla presente legge.

## Art. 8

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell'articolo 4, secondo capoverso, usa l'emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» oppure qualsiasi altro segno o denominazione che potesse far sorgere confusione,

chiunque, in particolare, li appone sopra insegne, annunci, prospetti o carte commerciali,

o li appone sopra merci o loro imballaggi, oppure vende, mette in vendita o mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate,

è punito con la detenzione o con la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi o se il colpevole ha agito per negligenza, il giudice pronuncia l'arresto oppure la multa fino a mille franchi.

<sup>2</sup> Ai reati previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero; sono inoltre riservate le norme più severe contenute nelle disposizioni speciali di detto codice.

<sup>3</sup> Sono riservate le disposizioni del Codice penale militare concernenti i reati commessi in tempo di guerra contro il diritto delle genti.

## Art. 9

<sup>1</sup> Se i reati previsti nell'articolo 8 sono commessi nell'azienda di una persona giuridica, le sanzioni penali si applicano ai direttori, procuratori, amministratori, membri dell'ufficio di revisione o liquidatori che se ne sono resi colpevoli.

<sup>2</sup> Se questi reati sono commessi nell'azienda di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una società a garanzia limitata, le sanzioni penali si applicano ai soci, direttori, procuratori o liquidatori che se ne sono resi colpevoli.

<sup>3</sup> La persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe.

## Art. 10

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

<sup>3</sup> Nei casi previsti dall'articolo 8, terzo capoverso, è riservata la giurisdizione militare.

## Art. 11

<sup>1</sup> L'autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in particolare, essa può ordinare il sequestro delle merci e degli imballaggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge.

<sup>2</sup> Anche quando non può essere perseguita o condannata una persona determinata, il giudice ordina la rimozione dei segni illegali, la confisca e la vendita oppure la distruzione degli strumenti e apparecchi che servono esclusivamente all'apposizione di tali segni.

<sup>3</sup> Eseguita la rimozione di tali segni, le merci e gli imballaggi sequestrati sono restituiti al loro proprietario, verso pagamento della eventuale multa e delle spese.

## Art 12

<sup>1</sup> L'articolo 5 e dal 7 all' 11 sono applicabili per analogia agli emblemi della Mezzaluna Rossa e del Leone e del Sole Rossi su fondo bianco e alle parole « Mezzaluna Rossa » e « Leone e Sole Rossi ».

<sup>2</sup> Sono riservati i diritti di coloro che fanno uso di detti segni o parole da una data anteriore al 1° aprile 1950.

## Art. 13

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> A contare da tale data, è abrogata la legge federale del 14 aprile 1910 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: **Barrelet.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: **Henri Perret.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3

della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 marzo 1954.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: *1<sup>o</sup> aprile 1954.*

Termine d'opposizione: *30 giugno 1954.*

---

*Termine d'opposizione: 30 giugno 1954*

---

## **LEGGE FEDERALE**

che modifica

**quella sui pesi e sulle misure**

(Del 25 marzo 1954)

---

### **L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1953.

*decreta:*

**Art. 1.**

Gli articoli 15, 17, 18 e 25 della legge federale del 24 giugno 1909<sup>1)</sup> sui pesi e sulle misure sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

**Art. 15.** All'Ufficio federale dei pesi e delle misure spettano le seguenti attribuzioni:

1. elaborare le prescrizioni intese a garantire l'esattezza delle determinazioni e delle indicazioni di quantità, quando siffatta esattezza sia necessaria per la protezione giuridica di un interesse, segnatamente nel commercio;
2. sorvegliare, controllare e consigliare gli uffici cantonali dei pesi e delle misure e gli uffici di verificaione dei contatori d'elettricità e di gas;
3. eseguire i lavori tecnici e scientifici necessari per garantire una base sufficiente al servizio dei pesi e delle misure nella Svizzera;

---

1) CS 10, 3.

4. verificare e bollare strumenti e apparecchi di misura come pure informare terzi ed eseguire per essi studi su questioni metriche nei campi della meccanica, dell'elettricità, del magnetismo, del calore, dell'irradiazione e dell'aviazione.

I generi di strumenti e di apparecchi che entrano in considerazione, nonchè la natura e l'estensione della loro verificaione, saranno precisati nelle ordinanze d'esecuzione e nel regolamento dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure, emanati dal Consiglio federale.

Ove la natura dell'oggetto non permetta l'applicazione del bollo, quest'ultimo potrà essere sostituito da altro certificato;

5. eseguire per terzi, segnatamente per altre divisioni dell'amministrazione federale, determinati lavori importanti in materia di metrica, per quanto essi siano approvati, su proposta della commissione prevista nell'articolo 18, dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

*Art. 17.* L'Ufficio federale dei pesi e delle misure dipende dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

*Art. 18.* La direzione dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure è sottoposta al controllo di una commissione tecnica di cinque membri nominati per un triennio dal Consiglio federale, su proposta del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane. Questa commissione è incaricata di stabilire i metodi di verificaione e di fare proposte al Consiglio federale circa gli strumenti metrici da sottoporre alla verificaione ufficiale.

*Art. 25.* Non possono essere posti in uso nel commercio le misure di lunghezza e di capacità, i pesi, le bilance, i termoalcolometri, i contatori di gas, come pure gli strumenti elettrometrici specificati in una ordinanza particolare, che non siano stati verificati e bollati.

Il Consiglio federale è autorizzato a estendere l'obbligo della verificaione e della bollatura ad altri strumenti metrici, nonchè ai recipienti e agl'imballaggi che servono alla vendita di merci in quantità determinate. Esso emana le disposizioni sull'adempimento dell'obbligo della verificaione e della bollatura.

I Governi cantonali vegliano all'osservanza delle presenti disposizioni.

## Art. 2

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: **Henri Perret.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1954.

Il Presidente: **Barrelet.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 marzo 1954.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: *1<sup>o</sup> aprile 1954.*

Termine d'opposizione: *30 giugno 1954.*

---

## **Legge Federale concernente la protezione dell`emblema e del nome dell`Organizzazione mondiale della sanità (Del 25 marzo 1954)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1954
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.04.1954
Date	
Data	
Seite	221-232
Page	
Pagina	
Ref. No	10 152 788

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.